

Capitolo VIII (Istruzione) del Decreto-legge 36 del 30 aprile 2022

In particolare è il **CAPITOLO VIII del Decreto-legge 36 del 30 aprile 2022** che parla di istruzione e lo fa negli articoli che seguono.

Art. 44 - Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie

... è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione...;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità' e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata (...) *prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità' di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la **Scuola di alta formazione dell'istruzione (...)**, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.*

Art. 45 - Valorizzazione del personale docente

... che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

Art. 46 - Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti con quesiti che permettano di accertare... *oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento.*

Art. 47- Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione.

Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole, viene istituita una *Unità di missione per il PNRR* da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del *Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR*.

Tale Gruppo, insieme alle varie equipe formative territoriali, assicurerà un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione.

Un decreto che ignora la riforma della carriera dei docenti ma premia la continuità didattica.

Infatti, da un primo esame del testo, le integrazioni apportate non riguardano la carriera dei docenti, nonostante tra i traguardi del PNRR fosse prevista l'entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti.

Niente carriera dunque, ma conferma della valorizzazione dei docenti, già prevista dalla legge finanziaria 2018, alla quale è stata solo aggiunta la valorizzazione del personale docente che sappia garantire ai propri studenti la **continuità didattica**.

La riforma, così come previsto nel PNRR, dovrà arrivare al traguardo entro il 30 giugno 2022.